

NOTA INFORMATIVA N. 12/2017

I NUOVI TERMINI ABBREVIATI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO

Dal 24 aprile 2017 il diritto alla detrazione iva può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno (non più quindi entro il secondo anno successivo) in cui tale diritto è sorto.

In base all'art. 6, co. 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, l'iva diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia, salvo alcune deroghe (es. contratti estimatori), nel momento:

- a) della consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili;
- b) della stipulazione dell'atto, per le cessioni di beni immobili;
- c) del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

L'esigibilità determina il momento in cui sorge il debito fiscale, mentre l'obbligo di pagamento scade il giorno della chiusura della liquidazione periodica, nell'ambito della quale si ha diritto, sempre dal momento in cui l'imposta diviene esigibile al verificarsi dei suesposti momenti, a portare in detrazione l'imposta relativa ai beni ed ai servizi importati o acquistati.

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è intervenuto a modificare il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione, che era fissato "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo" (art. 19, co.2, DPR 633), ed ora può essere esercitato "**con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**". Il che vale a dire fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esigibilità.

Non è coerente col nuovo termine la modifica disposta dal D.L. 50/2017 all'art. 25, co.1, del DPR 633, ai sensi del quale le fatture di acquisto devono essere annotate nell'apposito registro iva "anteriore alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta" (che mal si coordina con la possibilità di esercitare la detrazione nella dichiarazione annuale), "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" (e quindi anche successivamente al termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione).

Ad esempio, l'iva su una fattura datata dicembre 2017, ricevuta a gennaio 2018, dovrà essere detratta entro il 30 aprile 2018, con la dichiarazione iva relativa al 2017 (nuovo art. 19, co.2) ma potrà essere registrata fino al 30 aprile 2019, con riferimento all'anno 2018, entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa al 2018.

Non è inoltre previsto un regime transitorio: il decreto legge è entrato in vigore il 24 aprile 2017, ragion per cui si ritiene sicuramente legittima, per quanto il termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa al 2016 sia scaduto il 28 febbraio 2017, la detrazione dell'iva sulle fatture di acquisto datate 2015 e 2016 e registrate prima del 24 aprile 2017. In ogni caso, la detrazione dell'iva sulle fatture datate 2015 o 2016 non può essere negata perché non può essere ragionevolmente soppresso un diritto acquisito prima ancora che venga tempestivamente esercitato

(art. 3, co. 1, Cost.) e perché la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (art. 11, co. 1, preleggi).

Appare però quanto mai opportuno che, in sede di conversione:

- sia introdotto un regime transitorio con riferimento alle fatture di acquisto ricevute negli anni 2015 e 2016 per le quali, al momento di entrata in vigore del decreto, il diritto alla detrazione poteva ancora essere esercitato, che stabilisca espressamente che il nuovo termine ristretto valga per le fatture ricevute o datate successivamente al 1° gennaio 2017;

- sia eliminato o meglio precisato il senso del disallineamento tra i tempi per l'esercizio del diritto di detrazione e per la registrazione di una fattura di acquisto.

Si suggerisce comunque, per prudenza, di annotare nell'apposito registro iva con data non successiva al 23 aprile 2017 (facendole quindi concorrere alla liquidazione del mese di aprile o del primo trimestre) eventuali fatture di acquisto relative al 2015 e 2016 per le quali l'iva non sia ancora stata detratta.

4 maggio 2017